

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 43



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
16 febbraio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 129/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Manchego (DOP)]** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽¹⁾** 6

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) ⁽¹⁾** 15

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 132/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 18

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 133/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2012 20

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2012/89/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 febbraio 2012, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2012) 726]** 23

RACCOMANDAZIONI

2012/90/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 14 febbraio 2012, sulle linee guida per la presentazione delle informazioni per l'identificazione delle partite di materiali forestali di moltiplicazione e delle informazioni che devono figurare sull'etichetta o nel documento del fornitore** 38

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 367/11/COL, del 30 novembre 2011, recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/11/COL** 43



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 129/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2012

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Manchego (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Queso Manchego», registrata a norma del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 561/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) La domanda verte sui cambiamenti apportati al metodo di produzione della denominazione di origine protetta «Queso Manchego» e comporta una serie di modifiche del documento unico.

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso Manchego» è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 166 del 27.6.2009, pag. 36.

ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso Manchego» sono approvate le seguenti modifiche.

Materie prime

Con riguardo alle caratteristiche analitiche del latte, i parametri di riferimento sono stati aggiornati in conseguenza di un certo numero di prove condotte dal laboratorio ufficiale, il centro cui vengono trasmessi i campioni raccolti negli allevamenti. Il tenore di lattosio e la densità non saranno più determinati, dal momento che non incidono sulla qualità del prodotto finito e che l'analisi di tali parametri si basava su un metodo di produzione che non riflette più l'evoluzione che ha avuto luogo nelle aziende agricole.

Tuttavia l'acidità del latte viene misurata mediante determinazione del livello del pH e non in gradi Dornic; una modifica in tal senso è inserita nel disciplinare.

Inoltre, a motivo dei progressi tecnologici realizzati dalle industrie di trasformazione, l'intero processo è sottoposto a controlli più rigorosi per quanto riguarda i parametri essenziali ai fini della qualità finale, per cui la precedente versione è diventata obsoleta in alcune fasi del processo produttivo.

La seguente parte è modificata di conseguenza:

Parte E — Ottenimento del prodotto

Nella fase del «taglio della cagliata», le dimensioni dei grani ottenuti dal taglio della cagliata non sono più specificate; si ritiene infatti che si tratti di un criterio che ogni singolo caseificio deve stabilire in base al processo di lavorazione utilizzato. La cagliata deve presentare la giusta consistenza per garantire un corretto sgocciolamento in funzione del tipo di formaggio prodotto. Questa caratteristica non si ottiene specificando le esatte dimensioni del grano, ma dipende dai controlli eseguiti nell'ambito del sistema di produzione e dall'esperienza del produttore.

La fase di «pressatura» comprende il tempo necessario per la pressatura, che nell'attuale disciplinare rientra nella fase di rimozione dalla forma, il che è non è corretto. Il tempo di pressatura è compreso tra 1 e 6 ore. Tale parametro si discosta da quanto inizialmente stabilito a motivo dell'evoluzione tecnologica del metodo di pressatura, che non richiede più tempi molto lunghi che risultano controindicati per i formaggi di piccole dimensioni. Questo periodo è ritenuto idoneo alle varie dimensioni del prodotto e ai diversi modelli di pressa e consente all'operatore di stabilire il momento più opportuno per rimuovere il formaggio dalla forma e procedere alla fase della salagione, che sarà determinata non in base al numero delle ore trascorse ma in base alla misurazione del pH, che costituisce il valore indicativo dello stato del prodotto.

Le fasi di «maturazione e conservazione» sono state raggruppate in un'unica fase, la «maturazione». La fase di conservazione è stata eliminata in quanto il processo di maturazione del prodotto non si interrompe quando questo si trova nei locali di conservazione, ma prosegue per tutto il suo ciclo vitale; il formaggio continua infatti a maturare purché sia conservato in condizioni di temperatura e umidità relative controllate. In questa fase di produzione, che combina le due fasi previste dal precedente disciplinare, la temperatura deve essere compresa fra 3 °C e 16 °C e il tasso di umidità fra il 75 % e il 90 %.

Il valore minimo della temperatura passa da 1 °C a 3 °C; si tratta di una temperatura più idonea alla conservazione del prodotto e atta a garantire i necessari requisiti igienico-sanitari, dato che ad 1 °C il prodotto può deteriorarsi. Quanto alla temperatura massima, il valore di riferimento è fissato a 16 °C per garantire la maturazione ottimale del prodotto e una corretta evoluzione in termini di caratteristiche organolettiche.

L'intervallo fissato per l'umidità costituisce un valore complessivo per entrambe le fasi.

ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«QUESO MANCHEGO»

N. CE: ES-PDO-0217-0087-06.12.2010

IGP () DOP (X)

1. Denominazione

«Queso Manchego»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.3. Formaggi

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Formaggio a pasta pressata prodotto con latte di pecora di razza «Manchega», con una maturazione minima di 30 giorni per forme di peso pari o inferiore a 1,5 Kg e di 60 giorni, fino ad un massimo di due anni, per forme di peso superiore.

Il «Queso Manchego» può essere ottenuto dalla lavorazione del latte pastorizzato o del latte crudo; in quest'ultimo caso l'etichetta potrà recare la dicitura «Artesano».

Il «Queso Manchego» è un formaggio grasso che al termine della maturazione presenta le seguenti le caratteristiche fisiche:

- forma: cilindrica con facce relativamente piane
- altezza massima: 12 cm
- diametro massimo: 22 cm
- rapporto diametro/altezza: compreso tra 1,5 e 2,2
- peso minimo: 0,4 kg
- peso massimo: 4,0 kg

Il formaggio presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

- pH: compreso tra 4,8 e 5,8
- estratto secco: minimo 55 %
- grassi su estratto secco: minimo 50 %
- proteina totale su estratto secco: minimo 30 %
- cloruro di sodio: massimo 2,3 %

Caratteristiche della pasta:

- consistenza: soda e compatta,
- colore: variabile dal bianco all'avorio tendente al giallo,
- odore: lattico, acidificato intenso e persistente che assume sfumature piccanti nei formaggi più stagionati, con una persistenza globale di lunga durata,
- sapore: leggermente acido, forte e saporito, che diventa piccante nei formaggi molto stagionati. Gusto residuo piacevole e peculiare conferitogli dal latte di pecora Manchega,
- aspetto: presenza di un'occhiatura piccola, irregolarmente distribuita e talvolta assente,
- struttura: bassa elasticità, con sensazione burrosa e leggermente farinosa, che può risultare granulosa nei formaggi molto stagionati.

I limiti microbiologici sono i seguenti:

- *Escherichia coli*: massimo 1 000 colonie/grammo
- *Staphylococcus aureus*: massimo 100 colonie/grammo
- *Salmonella*: assenza in 25 grammi
- *Listeria*: assenza in 25 grammi

È un formaggio dal sapore leggermente acido, forte e saporito, che diventa piccante nei formaggi molto stagionati. Gusto residuo piacevole e peculiare conferitogli dal latte di pecora Manchega.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il «Queso Manchego» viene prodotto con latte di pecora della razza Manchega, caglio naturale o altri enzimi coagulanti autorizzati e cloruro di sodio.

Il latte dovrà essere privo di prodotti medicamentosi e altre impurità in grado di incidere negativamente sulla produzione, maturazione e conservazione del formaggio.

Il «Queso Manchego» può essere ottenuto dalla lavorazione del latte pastorizzato o del latte crudo; in quest'ultimo caso l'etichetta potrà recare la dicitura «Artesano».

Le caratteristiche analitiche del latte sono le seguenti:

- materie grasse: 6,5 % minimo
- proteine: 4,5 % minimo
- estratto secco utile: 11 % minimo
- pH : 6,5-7
- punto crioscopico: $\leq - 0,550$ °C

3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

La pecora Manchega viene allevata a pascolo durante tutto l'anno, approfittando delle risorse naturali; in ovile viene alimentata con razioni di concentrati, fieni e sottoprodotti.

Dal punto di vista dell'allevamento rivestono particolare importanza i prati presenti nelle radure della macchia mediterranea, che costituiscono i pascoli annuali. Le piante che crescono su questi pascoli sono le seguenti: *Medicago minima*, *Scorpiurus subvillosa*, *Astragalus stella*, *Astragalus sesamus*, eccetera.

Tra gli arbusti della macchia mediterranea, che rappresentano la fonte di foraggio più interessante per l'ovino, figura la *Poa bulbosa*, accompagnata dal suo importante gruppo di leguminose, quali: *Medicago rigidula*, *Medicago lupulina*, *Medicago trunculata*, *Trigonella polycerata*, *Coronilla scorpioides* ecc.

Su terreni profondi e freschi possono crescere vere e proprie «riserve di foraggio», costituite da pascoli densi con prevalenza di piante vivaci e biennali, di cui è caratteristica, in particolare, la graminacea *Brachypodium phoenicoides*.

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica identificata

—

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc.

I formaggi tutelati dalla denominazione d'origine «Queso Manchego» possono circolare ed essere spediti esclusivamente dai caseifici e dagli impianti registrati in confezioni specifiche che non ne compromettano la qualità.

Il «Queso Manchego» sarà comunque protetto dalla sua crosta, che può essere preventivamente lavata.

Analogamente, è consentito paraffinare o rivestire il «Queso Manchego» con sostanze inerti trasparenti e legalmente autorizzate o spalmarlo con olio d'oliva, purché la crosta conservi il proprio aspetto e colore naturali e consenta la lettura della placca di caseina.

In nessun caso, tuttavia, si devono utilizzare sostanze che conferiscano alla crosta un colore nero.

Il «Queso Manchego» può essere commercializzato in porzioni, a fette e grattugiato purché sia confezionato e sia possibile conoscerne la provenienza. Tale operazione potrà essere effettuata al di fuori della zona d'origine da imprese che aderiscano e ottemperino al protocollo di esecuzione redatto al fine di garantire la rintracciabilità e i processi di produzione del «Queso Manchego».

Le confezioni utilizzate devono in ogni caso essere conformi alla normativa vigente.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

Sull'etichetta deve figurare obbligatoriamente la seguente dicitura: «Denominación de Origen Queso Manchego». Qualora il formaggio sia ottenuto dalla lavorazione del latte crudo, l'etichetta potrà riportare la dicitura «Artesano» per indicare tale caratteristica.

Il prodotto destinato al consumo deve essere provvisto di controetichette numerate e rilasciate dal Consejo Regulador, che devono essere apposte nell'impianto registrato e sempre in modo tale da impedirne il riutilizzo; inoltre, ogni forma di «Queso Manchego» dovrà recare su una delle sue facce una placca di caseina con un numero di serie che viene apposto nella fase di formatura e pressatura dei formaggi.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Gli enti locali tutelati dalla denominazione d'origine «Queso Manchego» sono i seguenti: 45 della provincia di Albacete, 84 della provincia di Ciudad Real, 156 della provincia di Cuenca e 122 della provincia di Toledo.

Sono stati aggiunti i seguenti enti: Alcoba de los Montes e El Robledo della provincia di Ciudad Real, Albadalejo del Cuende, Villarejo de la Peñuela, Villarejo-Sobrehuerta e Villar del Horno della provincia di Cuenca.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Particolarità della zona geografica

La regione naturale de La Mancha è situata nella Submeseta sud-peninsulare ed è caratterizzata da un rilievo pianeggiante che degrada verso l'Atlantico.

La Mancha è una pianura elevata che si estende su terreni calcareo-argillosi; quelli destinati al pascolo sono formati da substrati ricchi di calcari e marne.

La climatologia della regione presenta forti contrasti ed è caratterizzata da grandi oscillazioni, tipicamente continentali, con inverni molto freddi ed estati calde, che in alcuni casi raggiungono i 40 °C, ed escursioni termiche quotidiane e annue che talvolta possono essere rispettivamente pari a 20 °C e 50 °C. Le precipitazioni sono scarse, elemento che colloca la regione nella cosiddetta Spagna arida, caratterizzata da un ambiente estremamente secco, con un'umidità relativa di circa il 65 %.

Le condizioni pedoclimatiche hanno fatto sì che la razza Manchega sia quella che meglio si adatta alla zona.

5.2. Specificità del prodotto

Formaggio a pasta pressata, dalla crosta dura e dalla pasta soda e compatta, con colore variabile dal bianco all'avorio tendente al giallo, odore intenso e persistente, sapore leggermente acido, forte e saporito, bassa elasticità con sensazione burrosa e leggermente farinosa.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o altre caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le condizioni pedoclimatiche della zona hanno causato gran parte della selezione naturale facendo sì che la pecora Manchega sia quella che meglio si adatta alla regione e produce un latte che conferisce al «Queso Manchego» le sue caratteristiche peculiari di colore, odore, sapore e struttura.

Da tempi remoti si producono formaggi con latte di pecore di razza Manchega e con il passare dei secoli i processi di produzione si sono posti l'obiettivo di esaltare al massimo le qualità di questo formaggio tradizionale della Mancha.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/10/20/pdf/2010_17415.pdf&tipo=rutaDocm

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2012 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2012**

sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento autonomo ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾ e la direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore ⁽⁴⁾. I requisiti stabiliti in dette direttive per quanto riguarda i predellini di accesso, le maniglie e le pedane nonché i dispositivi di retromarcia vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Alcuni requisiti stabiliti nelle direttive e non compresi nel presente regolamento vengono già affrontati mediante l'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE n. 11 ⁽⁵⁾ e del regolamento n. 39 ⁽⁶⁾ di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009.
- (3) Il campo di applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello delle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE ove opportuno. Il regolamento deve, pertanto, riguardare i veicoli appartenenti alle categorie M e N.
- (4) Il regolamento (CE) n. 661/2009 definisce i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto

riguarda l'accesso ai veicoli, in particolare i predellini di accesso, le maniglie e le pedane nonché la manovrabilità, in particolare i dispositivi di retromarcia. È necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.

- (5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M e N, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «tipo di veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità», si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali:
 - a) le caratteristiche delle pedane, dei predellini di accesso e delle maniglie;
 - b) le caratteristiche dei dispositivi di retromarcia.
- 2) per «veicoli fuoristrada», si intendono i veicoli conformi ai criteri definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE;
- 3) per «accesso dell'abitacolo», si intende il punto più basso dell'apertura della porta o di un'altra struttura, a seconda di quale sia più alta, che è necessario liberare, in altezza, per entrare nell'abitacolo.

*Articolo 3***Omologazione CE di un veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità**

1. Il costruttore, o il suo mandatario, presenta all'autorità competente una domanda di omologazione CE relativamente all'accesso e alla manovrabilità di un veicolo.

⁽¹⁾ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 26.7.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40.

2. La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.

3. Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati II e III del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione secondo il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4. Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l'autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.

Articolo 4

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma delle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Disposizioni amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli relativamente all'accesso e alla manovrabilità

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. ... concernente l'omologazione CE di un veicolo relativamente alla sua accessibilità e manovrabilità.

Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuale designazione commerciale:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):

0.3.1. Posizione di tale indicazione:

0.4. Categoria cui appartiene il veicolo ^(c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio:

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. MASSE E DIMENSIONI ^(f) ^(g)

2.6. Massa in ordine di marcia

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M₁, con il dispositivo di traino, se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino, se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile) ^(h) (massima e minima per ogni variante):

4. TRASMISSIONE ^(p)

4.6. Rapporti di trasmissione

Retromarcia:

9. CARROZZERIA

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

9.3.4. Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei predellini e delle maniglie necessarie, ove applicabile:

Note esplicative

- (^b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri estranei alla descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).
- (^c) Classificazione in base alle definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.
- (^d) Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.
- (^e) Norma ISO 612:1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.
- (^f) La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per quella del bagaglio, in base alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.
- (^g) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — l'omologazione CE (¹) — l'estensione dell'omologazione CE (¹) — il rifiuto dell'omologazione CE (¹) — la revoca dell'omologazione CE (¹) | } | di un tipo di veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità |
|---|---|--|

visto il regolamento (UE) n. 130/2012, [il presente regolamento], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. .../... (¹)

Numero dell'omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.2.1. Eventuale designazione commerciale:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (²):
- 0.3.1. Posizione di tale indicazione:
- 0.4. Categoria del veicolo (³):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio:
- 0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:

(¹) Cancellare la dicitura non applicabile.(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).(³) Secondo le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A.

PARTE II

1. Informazioni supplementari: cfr. Addendum.
2. Servizio tecnico che effettua le prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:

Allegati: fascicolo di omologazione.

Verbale di prova

*Addendum***al certificato di omologazione CE n. ...**

1. Informazioni supplementari:
 - 1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali:
 -
2. Veicolo appartenente alle categorie M₁ / N₁ / N₂ con massa massima non superiore a 7,5 tonnellate dotato ⁽¹⁾ / non dotato ⁽¹⁾ di pedane o predellini di accesso.
3. Veicolo fuoristrada sì / no ⁽¹⁾
4. Dispositivo di retromarcia: cambio / altri ⁽¹⁾
 - 4.1. Breve descrizione del dispositivo di retromarcia se esso non è una funzione del cambio:
5. Osservazioni:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non applicabile.

ALLEGATO II

Requisiti dei veicoli relativamente all'accesso

1. REQUISITI GENERALI

- 1.1. I veicoli devono essere progettati in modo da garantire la massima sicurezza nell'accesso e nell'uscita dall'abitacolo e gli accessi dell'abitacolo devono essere costruiti in modo da poter essere usati comodamente e senza pericoli.

2. PEDANE E PREDELLINI DI ACCESSO

- 2.1. Il mozzo, il cerchione e le altre parti della ruota non sono considerati pedane o predellini ai sensi del presente regolamento, a meno che ragioni di costruzione o di impiego si oppongano all'installazione di pedane o predellini in altre parti del veicolo.
- 2.2. L'altezza dell'accesso dell'abitacolo è determinata direttamente in termini di distanza dal suolo o dal piano orizzontale che passa longitudinalmente attraverso il predellino immediatamente sottostante.

PARTE 1

Requisiti relativi all'accesso e all'uscita attraverso le porte dell'abitacolo dei veicoli della categoria N₂ con una massa massima superiore a 7,5 tonnellate della categoria N₃

1. PREDELLINI DI ACCESSO ALL'ABITACOLO (Figura 1).

- 1.1. La distanza (A) tra il suolo e la superficie di calpestio del predellino inferiore, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 600 mm.

- 1.1.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada la distanza (A) può raggiungere i 700 mm.

- 1.2. La distanza (B) tra le superfici di calpestio dei predellini non deve superare i 400 mm. Lo scarto in verticale tra due predellini successivi non deve superare i 50 mm. L'ultimo requisito non si applica alla distanza fra il predellino più alto e l'accesso dell'abitacolo.

- 1.2.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada è possibile aumentare la variazione ammessa, sopra indicata, fino a 100 mm.

- 1.3. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti specifiche geometriche minime:

(a) profondità del predellino (D): 80 mm

(b) spazio libero del predellino (E) (compresa la profondità del predellino): 150 mm

(c) larghezza del predellino (F): 300 mm

(d) larghezza del predellino inferiore (G): 200 mm

(e) altezza del predellino (S): 120 mm

(f) sfasamento trasversale tra predellini (H): 0 mm

(g) sovrapposizione longitudinale (J) tra due predellini successivi nella stessa rampa oppure tra il predellino più alto e l'altezza dell'accesso all'abitacolo: 200 mm


- 1.3.1. Per i veicoli fuoristrada il valore (F) può tuttavia scendere fino a 200 mm.

- 1.4. Se necessario per motivi di costruzione o di impiego e nel caso dei veicoli fuoristrada, il predellino inferiore può essere costituito da un piolo. In questo caso, la profondità del piolo (R) deve essere almeno di 20 mm.

- 1.4.1. I pioli a sezione circolare non sono ammessi.
- 1.5. Scendendo dall'abitacolo, deve essere facile trovare la posizione del predellino più alto.
- 1.6. Tutti i predellini di accesso devono essere costruiti in modo da evitare i rischi di scivolamento. Inoltre, i predellini di accesso esposti alle intemperie e alla polvere durante la marcia del veicolo devono essere dotati di adeguato deflusso o di una superficie di scolo.
2. ACCESSO ALLE MANIGLIE DELL'ABITACOLO (Figura 1).
- 2.1. Per accedere all'abitacolo, il veicolo deve essere munito di una o più maniglie o mancorrenti o di altri dispositivi equivalenti.
- 2.1.1. Tutti i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo da poter essere afferrati facilmente e da non ostruire l'accesso all'abitacolo.
- 2.1.2. È consentita una discontinuità massima di 100 mm sulla superficie di presa dei mancorrenti, delle maniglie o dei dispositivi equivalenti.
- 2.1.3. Se l'accesso dell'abitacolo è munito di più di due predellini, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo che una persona possa sostenersi contemporaneamente con due mani e un piede o con due piedi e una mano.
- 2.1.4. Tranne che per le scalette, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere progettati e ubicati in modo da indurre gli operatori a scendere rivolti verso l'abitacolo.
- 2.1.5. Il volante può essere considerato come una maniglia.
- 2.2. La distanza (N) tra il suolo e il bordo inferiore di almeno un mancorrente, una maniglia o un dispositivo equivalente, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 1 850 mm.
- 2.2.1. Per i veicoli fuoristrada la distanza (N) può tuttavia raggiungere i 1 950 mm.
- 2.2.2. Se l'altezza dell'accesso dell'abitacolo si trova ad una distanza dal suolo superiore a "N", si considera che essa sia uguale a "N".
- 2.2.3. Inoltre, la distanza minima (P) tra il bordo superiore dei mancorrenti, delle maniglie o dei dispositivi equivalenti e l'altezza dell'accesso dell'abitacolo deve essere la seguente:
- (a) mancorrenti, maniglie o dispositivi equivalenti (U): 650 mm;
- (b) mancorrenti, maniglie o dispositivi equivalenti (V): 550 mm.
- 2.3. Devono essere rispettate le seguenti specifiche geometriche:
- (a) dimensioni della superficie di presa (K): minimo 16 mm, massimo 38 mm;
- (b) lunghezza (M): minimo 150 mm;
- (c) ingombro rispetto al veicolo (L): minimo 40 mm con porta aperta.

Figura 1

Predellini di accesso e maniglie dell'abitacolo



PARTE 2

Requisiti relativi all'accesso e all'uscita attraverso le porte dell'abitacolo dei veicoli appartenenti ad una categoria diversa da N₂ con una massa massima superiore a 7,5 tonnellate della categoria N₃

1. PEDANE E PREDELLINI DI ACCESSO

1.1. I veicoli delle categorie M₁ ed N₁ nonché N₂ con una massa massima non superiore a 7,5 tonnellate devono essere dotati di una o più pedane o predellini se la distanza fra l'altezza dell'accesso dell'abitacolo e il suolo è superiore a 600 mm, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale.

1.1.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada la distanza specificata sopra può misurare fino a 700 mm.

1.2. Tutte le pedane e i predellini di accesso devono essere costruiti in modo da evitare i rischi di scivolamento. Inoltre, le pedane e i predellini di accesso esposti alle intemperie e alla polvere durante la marcia del veicolo devono essere dotati di adeguato deflusso o di una superficie di scolo.

*ALLEGATO III***Requisiti dei veicoli relativamente alla manovrabilità**

1. REQUISITI GENERALI

- 1.1. Tutti i veicoli devono essere dotati di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 131/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2012

relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

lisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate, come specificato nell'allegato, come additivo per mangimi per suinetti svezzati, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2011 ⁽²⁾, che nelle condizioni di impiego proposte il preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate, come specificato nell'allegato, non ha effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull'ambiente, e che il suo impiego può migliorare l'incremento ponderale dei suinetti svezzati. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di ana-

- (5) Al fine di garantire l'efficacia, la sicurezza e la conformità alla caratterizzazione fornita dal richiedente per le sostanze attive, i livelli massimi di sostanze naturali di cui all'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽³⁾ vanno rispettati per quanto riguarda le erbe aromatiche e le spezie essiccate utilizzate nel preparato, come specificato nell'allegato, e le caratterizzazioni del prodotto previste nella farmacopea europea vanno applicate rispettivamente all'olio di carvi e all'olio di limone.
- (6) La valutazione del preparato di olio di carvi, olio di limone e erbe aromatiche e spezie essiccate, come specificato nell'allegato, dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2011; 9(4):2139.

⁽³⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						mg di additivo per kg di alimento completo con tenore di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di prestazione)									
4d6	Delacon Biotechnik GmbH	Preparato di olio di carvi, olio di limone con erbe aromatiche e spezie essiccate	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di olio essenziale > 1,5 % (olio di carvi ≥ 0,75 % e olio di limone ≥ 0,75 %)</p> <p>— Erbe aromatiche e spezie essiccate 50 %, — Sostanze vettori: q.s. 100 %</p> <p><i>Caratterizzazione delle sostanze attive e degli altri ingredienti</i></p> <p>— Olio di carvi: d-carvone 3,5-6,0 mg/g, come definito nella farmacopea europea (1), — Olio di limone: limonene 2,3-9,0 mg/g, come definito nella Farmacopea europea.</p> <p>Erbe aromatiche e spezie essiccate: chiodi di garofano in polvere 1,5 %, cannella in polvere 10 %, noce moscata in polvere 1,5 %, cipolle in polvere 5 %, pimenti in polvere 2 %, scorza d'arancia in polvere 5 %, menta piperita in polvere 12,5 % e camomilla in polvere 12,5 %.</p> <p>Per quanto riguarda le erbe aromatiche e le spezie essiccate utilizzate nel preparato, vanno rispettati i livelli massimi di cui alla parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1334/2008.</p> <p>All'olio di carvi e all'olio di limone utilizzati nel preparato si applicano le caratterizzazioni del prodotto previste nella farmacopea europea.</p> <p><i>Metodo di analisi (2)</i></p> <p>Determinazione del carvone: gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS) con monitoraggio di singoli ioni (SIM)</p>	Suinetti (svezzati)	—	250	400	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Da utilizzare nei suinetti svezzati fino a circa 35 kg.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p> <p>4. L'additivo va incluso in mangimi composti in forma di premiscela.</p>	7 marzo 2022

(1) Farmacopea europea del Consiglio d'Europa.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 132/2012 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	78,3
	MA	56,2
	TN	76,7
	TR	98,4
	ZZ	77,4
0707 00 05	JO	134,1
	TR	143,1
	ZZ	138,6
0709 93 10	MA	85,0
	TR	140,5
	ZZ	112,8
0805 10 20	EG	47,4
	IL	74,0
	MA	48,6
	TN	49,9
	TR	68,5
	ZZ	57,7
0805 20 10	IL	163,3
	MA	115,0
	ZZ	139,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	60,1
	EG	95,0
	IL	114,9
	MA	107,6
	TR	74,7
	ZZ	90,5
0805 50 10	EG	41,4
	TR	53,6
	ZZ	47,5
0808 10 80	CA	124,7
	CL	98,4
	CN	77,6
	MK	26,7
	US	139,8
	ZZ	93,4
0808 30 90	CL	141,4
	CN	54,9
	US	121,7
	ZA	129,0
	ZZ	111,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 133/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 febbraio 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 febbraio 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2012

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 19 00 1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00 1002 90 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 10 90 1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.2.2012-14.2.2012

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—
Quotazione	245,63	191,24	—	—	—
Prezzo fob USA	—	—	302,27	292,27	272,27
Premio sul Golfo	84,95	19,55	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,67 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam: — EUR/t

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2012

che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2012) 726]

(I testi in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2012/89/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi ad oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell'Unione europea.

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31,

- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

- (5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si

- (6) Per i casi di cui alla presente decisione la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme unionali.

- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 ottobre 2011 e riguardanti materie in essa trattate,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR, sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea in quanto non conformi alle norme unionali.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la

Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

VOCE DI BILANCIO: 6701

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
BE	Certificazione	2009	Spese non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 4 742,94	- 4 742,94	0,00
BE	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2009	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 364 960,70	- 364 960,70	0,00
Totale BE						EUR	- 369 703,64	- 369 703,64	0,00
CY	Audit finanziario — superamento dei massimali	2010	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 24 368,21	- 24 368,21	0,00
CY	Condizionalità	2006	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, carenze nei controlli in loco (anno di domanda 2005)	FORFETTARIA	5,00 %	CYP	- 11 620,70	- 1 561,80	- 10 058,90
CY	Condizionalità	2007	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, carenze nei controlli in loco (anno di domanda 2005)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 180,84	0,00	- 180,84
CY	Condizionalità	2007	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, carenze nei controlli in loco (anno di domanda 2006)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 50 451,34	- 7 171,08	- 43 280,26
CY	Condizionalità	2008	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, carenze nei controlli in loco (anno di domanda 2005)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 0,23	0,00	- 0,23
CY	Condizionalità	2008	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, carenze nei controlli in loco (anno di domanda 2006)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 13,68	0,00	- 13,68
CY	Condizionalità	2008	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali (anno di domanda 2007)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 38 733,21	- 4 646,06	- 34 087,15
CY	Condizionalità	2009	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, carenze nei controlli in loco (anno di domanda 2006)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 0,13	0,00	- 0,13
CY	Condizionalità	2009	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali (anno di domanda 2007)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 18,90	0,00	- 18,90
Totale CY						CYP	- 11 620,70	- 1 561,80	- 10 058,90
Totale CY						EUR	- 113 766,55	- 36 185,35	- 77 581,19

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
CZ	Audit finanziario — superamento dei massimali	2010	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 11 170,27	- 11 170,27	0,00
Totale CZ						EUR	- 11 170,27	- 11 170,27	0,00
DE	Liquidazione dei conti — verifica di conformità	2010	Riduzione in base alla decisione di liquidazione	UNA TANTUM		EUR	- 7 108 483,29	- 7 108 483,29	0,00
DE	Certificazione	2008	Errore totale superiore al livello di significatività (universo FEAGA allegato III)	UNA TANTUM		EUR	- 36 170,39	0,00	- 36 170,39
Totale DE						EUR	- 7 144 653,68	- 7 108 483,29	- 36 170,39
DK	Audit finanziario — superamento dei massimali	2010	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 898,56	- 898,56	0,00
Totale DK						EUR	- 898,56	- 898,56	0,00
EE	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2010	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 10 003,08	- 10 003,08	0,00
Totale EE						EUR	- 10 003,08	- 10 003,08	0,00
ES	Audit finanziario — superamento dei massimali	2010	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 2 626 687,43	- 2 626 687,43	0,00
ES	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2010	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 4 646 885,25	- 4 646 885,25	0,00
ES	Quote latte	2010	Recupero del prelievo sul latte	UNA TANTUM		EUR	697 302,87	697 302,87	0,00
ES	Certificazione	2007	Errori sistematici (universo FEAGA non incluso nel SIGC)	UNA TANTUM		EUR	- 125 570,62	0,00	- 125 570,62
ES	Certificazione	2008	Problemi riguardanti principalmente errori materiali e noti nella contabilità e/o debitori (FEAGA)	UNA TANTUM		EUR	- 27 516,38	0,00	- 27 516,38
ES	Certificazione	2008	Spese non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 242 423,55	0,00	- 242 423,55
ES	Audit finanziario — superamento dei massimali	2008	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 691 056,57	0,00	- 691 056,57

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
ES	Ortofrutticoli — trasformazione dei pomodori	2006	Spese non ammissibili — interessi corrisposti in seguito al mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 2 336,20	0,00	- 2 336,20
ES	Restituzioni all'esportazione - altro	2006	Spese non ammissibili — interessi corrisposti in seguito al mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 148,25	0,00	- 148,25
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Spese non ammissibili — interessi corrisposti in seguito al mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 20 720,15	0,00	- 20 720,15
ES	Recuperi	2006	Spese non ammissibili — interessi corrisposti in seguito al mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 221 965,92	0,00	- 221 965,92
ES	Recuperi	2007	Spese non ammissibili — interessi corrisposti in seguito al mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 133 057,74	0,00	- 133 057,74
Totale ES						EUR	- 8 041 065,19	- 6 576 269,81	- 1 464 795,38
FI	Audit finanziario - ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2010	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 11 361,66	- 11 361,66	0,00
Totale FI						EUR	- 11 361,66	- 11 361,66	0,00
GB	Audit finanziario — superamento dei massimali	2010	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 9 281,94	- 9 281,94	0,00
GB	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2010	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 1 456 625,58	- 1 456 625,58	0,00
GB	Condizionalità	2007	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 7 271 825,45	- 195 560,21	- 7 076 265,24
GB	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	14 207,12	0,00	14 207,12
GB	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 10 469 049,05	- 90 522,67	- 10 378 526,39

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
GB	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	7 219,27	- 496,31	7 715,58
GB	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 12 452,64	- 12 759,95	307,30
GB	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 10 396 466,70	0,00	- 10 396 466,70
GB	Condizionalità	2010	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 18 620,64	0,00	- 18 620,64
Totale GB						EUR	- 29 612 895,62	- 1 765 246,65	- 27 847 648,97
HU	Aiuti diretti disaccoppiati (regime di pagamento unico per superficie — RPUS)	2007	Carenze nel SIPA-SIG, carenze connesse ai controlli amministrativi, ai controlli incrociati e ai controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 2 405 065,12	0,00	- 2 405 065,12
HU	Aiuti diretti disaccoppiati (regime di pagamento unico per superficie — RPUS)	2008	Carenze nel SIPA-SIG, carenze connesse ai controlli amministrativi, ai controlli incrociati e ai controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 2 838 373,29	0,00	- 2 838 373,29
HU	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2010	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 21 609,30	- 21 609,30	0,00
Totale HU						EUR	- 5 265 047,71	- 21 609,30	- 5 243 438,41
IE	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2010	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 95 332,91	- 95 332,91	0,00
IE	Ammasso pubblico — zucchero	2005	Inosservanza del livello regolamentare minimo di controlli	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 983,00	0,00	- 983,00
IE	Ammasso pubblico — zucchero	2006	Inosservanza del livello regolamentare minimo di controlli	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 3 392,00	0,00	- 3 392,00

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
IE	SR Garanzia — misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)	2002	Presunta distrazione di fondi agricoli (caso OLAF 2007/0586)	UNA TANTUM		EUR	- 101 731,00	0,00	- 101 731,00
IE	SR Garanzia — misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)	2003	Presunta distrazione di fondi agricoli (caso OLAF 2007/0586)	UNA TANTUM		EUR	- 8 697,00	0,00	- 8 697,00
IE	SR Garanzia — misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)	2004	Presunta distrazione di fondi agricoli (caso OLAF 2007/0586)	UNA TANTUM		EUR	- 8 697,00	0,00	- 8 697,00
IE	SR Garanzia — misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)	2005	Presunta distrazione di fondi agricoli (caso OLAF 2007/0586)	UNA TANTUM		EUR	- 8 697,00	0,00	- 8 697,00
IE	Sviluppo rurale FEAOG (2000-2006) — misure connesse alla superficie	2006	Presunta distrazione di fondi agricoli (caso OLAF 2007/0586)	UNA TANTUM		EUR	- 8 697,00	0,00	- 8 697,00
Totale IE						EUR	- 236 226,91	- 95 332,91	- 140 894,00
IT	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2007	Inosservanza dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 27 293 119,72	- 27 293 119,72	0,00
IT	Audit finanziario — superamento dei massimali	2009	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 207 254,09	- 207 254,09	0,00
IT	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2009	Inosservanza dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 2 543 462,81	- 2 543 462,81	0,00

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
IT	Olio d'oliva — aiuto alla produzione	2005	Carenze nei controlli dei frantoi e compatibilità delle rese	UNA TANTUM		EUR	- 10 702 915,00	0,00	- 10 702 915,00
IT	Olio d'oliva — aiuto alla produzione	2006	Carenze nei controlli dei frantoi e compatibilità delle rese	UNA TANTUM		EUR	- 10 752 842,00	0,00	- 10 752 842,00
Totale IT						EUR	- 51 499 593,62	- 30 043 836,62	- 21 455 757,00
LT	Pagamenti diretti	2006	Carenze nel SIPA-SIG e inefficacia dell'analisi dei rischi	FORFETTARIA	2,00 %	LTL	- 7 134 543,98	0,00	- 7 134 543,98
LT	Aiuti diretti disaccoppiati	2007	Carenze nel SIPA-SIG e inefficacia dell'analisi dei rischi	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 2 564 280,33	0,00	- 2 564 280,33
LT	Aiuti diretti disaccoppiati	2008	Carenze nel SIPA-SIG e inefficacia dell'analisi dei rischi	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 133,57	0,00	- 1 133,57
Totale LT						LTL	- 7 134 543,98	0,00	- 7 134 543,98
Totale LT						EUR	- 2 565 413,90	0,00	- 2 565 413,90
MT	Condizionalità	2006	Criteri di gestione obbligatori 7 e 8: mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli; assenza di un controllo efficace sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (anno di domanda 2005)	FORFETTARIA	5,00 %	MTL	- 498,47	0,00	- 498,47
MT	Condizionalità	2007	Criteri di gestione obbligatori 7 e 8: mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli; assenza di un controllo efficace sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (anno di domanda 2005)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1,52	0,00	- 1,52
Totale MT						MTL	- 498,47	0,00	- 498,47
Totale MT						EUR	- 1,52	0,00	- 1,52
NL	Altri aiuti diretti — bovini	2007	Mancata applicazione di sanzioni nel caso di animali potenzialmente ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 918 301,00	0,00	- 918 301,00
NL	Altri aiuti diretti — bovini	2008	Mancata applicazione di sanzioni nel caso di animali potenzialmente ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 629 514,00	0,00	- 629 514,00

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
NL	Condizionalità	2006	Carenze nel sistema di sanzioni, assenza di controlli su alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2005	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 1 943 408,16	- 15 542,27	- 1 927 865,89
NL	Condizionalità	2007	Carenze nel sistema di sanzioni, assenza di controlli su alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2005	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 3 585,00	0,00	- 3 585,00
NL	Condizionalità	2007	Carenze nel sistema di sanzioni, assenza di controlli su alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 4 741 138,56	- 42 883,69	- 4 698 254,87
NL	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di sanzioni, anno di domanda 2007, primo pilastro	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 7 793 074,54	- 50 000,63	- 7 743 073,90
NL	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di sanzioni, assenza di controlli su alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 9 280,51	0,00	- 9 280,51
NL	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di sanzioni, anno di domanda 2007, primo pilastro	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 68 832,59	0,00	- 68 832,59
Totale NL						EUR	- 16 107 134,37	- 108 426,60	- 15 998 707,77
PL	Certificazione	2008	Recuperi non rimborsati (universo FEAGA)	UNA TANTUM		PLN	- 1 245 393,63	0,00	- 1 245 393,63
Totale PL						PLN	- 1 245 393,63	0,00	- 1 245 393,63
PT	Ortofrutticoli — programmi operativi	2006	Carenze nella gestione ecologica degli imballaggi	UNA TANTUM		EUR	- 1 208,26	0,00	- 1 208,26
PT	Ortofrutticoli — programmi operativi	2006	Calcolo errato del valore della produzione commercializzata	UNA TANTUM		EUR	- 3 563,04	0,00	- 3 563,04
PT	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Calcolo errato del valore della produzione commercializzata	UNA TANTUM		EUR	- 5 197,21	0,00	- 5 197,21
PT	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Calcolo errato del valore della produzione commercializzata	UNA TANTUM		EUR	- 14 841,09	0,00	- 14 841,09

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
PT	Ortofrutticoli — programmi operativi	2008	Calcolo errato del valore della produzione commercializzata	UNA TANTUM		EUR	- 3 380,72	0,00	- 3 380,72
PT	Ortofrutticoli — programmi operativi	2008	Calcolo errato del valore della produzione commercializzata	UNA TANTUM		EUR	- 9 920,19	0,00	- 9 920,19
Totale PT						EUR	- 38 110,51	0,00	- 38 110,51
SE	Audit finanziario — superamento dei massimali	2010	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 15 111,28	- 15 111,28	0,00
SE	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2010	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 29 000,06	- 29 000,06	0,00
SE	Altri aiuti diretti — bovini	2007	Mancata applicazione di sanzioni in relazione ad animali potenzialmente ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 34 718,00	0,00	- 34 718,00
SE	Altri aiuti diretti — bovini	2008	Mancata applicazione di sanzioni in relazione ad animali potenzialmente ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 72 854,00	0,00	- 72 854,00
Totale SE						EUR	- 151 683,34	- 44 111,34	- 107 572,00
Totale 6 7 0 1						CYP	- 11 620,70	- 1 561,80	- 10 058,90
Totale 6 7 0 1						LTL	- 7 134 543,98	0,00	- 7 134 543,98
Totale 6 7 0 1						MTL	- 498,47	0,00	- 498,47
Totale 6 7 0 1						PLN	- 1 245 393,63	0,00	- 1 245 393,63
Totale 6 7 0 1						EUR	- 121 178 730,12	- 46 202 639,08	- 74 976 091,04

VOCE DI BILANCIO: 6 8 0 3

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
IT	Zucchero — entrate con destinazione specifica	2009	Contributo temporaneo per la ristrutturazione del settore dello zucchero	UNA TANTUM		EUR	- 5 732 481,49	- 5 732 481,49	0,00
Totale IT						EUR	- 5 732 481,49	- 5 732 481,49	0,00
Totale 6 8 0 3						EUR	- 5 732 481,49	- 5 732 481,49	0,00

VOCE DI BILANCIO: 6 7 1 1

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
BE	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nei controlli delle misure su agroambiente (214) e svantaggi naturali (212)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 841 698,00	0,00	- 841 698,00
BE	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli delle misure su agroambiente (214) e svantaggi naturali (212)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 990 437,00	0,00	- 990 437,00
BE	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Carenze nei controlli delle misure su agroambiente (214) e svantaggi naturali (212)	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 929 676,00	0,00	- 929 676,00
Totale BE						EUR	- 2 761 811,00	0,00	- 2 761 811,00
CY	Condizionalità	2008	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali (anno di domanda 2007)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 7 242,86	- 533,72	- 6 709,14
CY	Condizionalità	2009	Mancata definizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali (anno di domanda 2007)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 170,90	0,00	- 1 170,90
Totale CY						EUR	- 8 413,76	- 533,72	- 7 880,04
FI	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2007	Spese non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 22 419,00	0,00	- 22 419,00
FI	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Spese non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 22 445,00	0,00	- 22 445,00
Totale FI						EUR	- 44 864,00	0,00	- 44 864,00

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
FR	Certificazione	2008	Errore noto	UNA TANTUM		EUR	- 12 464,23	0,00	- 12 464,23
FR	Certificazione	2008	Errore più probabile	UNA TANTUM		EUR	- 33 128,12	0,00	- 33 128,12
FR	Sviluppo rurale FEASR, asse 3 (2007-2013)	2007	Carenze nei controlli delle misure: 121 — ammodernamento delle aziende agricole, 323 — tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 26 631,89	0,00	- 26 631,89
FR	Sviluppo rurale FEASR, asse 1 (2007-2013)	2007	Carenze nei controlli delle misure: 121 — ammodernamento delle aziende agricole, 323 — tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 139 159,62	0,00	- 139 159,62
FR	Sviluppo rurale FEASR, assi 1 + 3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)	2008	Carenze nei controlli delle misure: 121 — ammodernamento delle aziende agricole, 323 — tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 425 812,37	0,00	- 425 812,37
FR	Sviluppo rurale FEASR, assi 1 + 3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)	2009	Carenze nei controlli delle misure: 121 — ammodernamento delle aziende agricole, 323 — tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 172 239,16	0,00	- 172 239,16
Totale FR						EUR	- 809 435,38	0,00	- 809 435,38
GB	Sviluppo rurale FEASR, assi 1 + 3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)	2008	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 17 599,91	0,00	- 17 599,91
GB	Sviluppo rurale FEASR, assi 1 + 3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)	2009	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 17 278,26	0,00	- 17 278,26

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
GB	Sviluppo rurale FEASR, assi 1 + 3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)	2010	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 215 112,69	- 92 864,27	- 122 248,42
GB	Condizionalità	2007	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 368 239,54	0,00	- 368 239,54
GB	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 286 742,05	0,00	- 286 742,05
GB	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 646 960,52	0,00	- 646 960,52
GB	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 382,74	0,00	- 1 382,74
GB	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 394 353,28	0,00	- 394 353,28
GB	Condizionalità	2010	Carenze nel sistema di sanzioni, applicazione inadeguata di alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 635,68	0,00	- 1 635,68
Totale GB						EUR	- 1 949 304,67	- 92 864,27	- 1 856 440,40
NL	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2007	Carenze nei controlli amministrativi relativi alla densità di bestiame ai fini degli impegni agroambientali, verifica degli impegni agroambientali e della quantità di fertilizzanti, preavviso dei controlli in loco, tracciabilità dei controlli in loco, misurazione e controllo della densità di bestiame, sistema di sanzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 494 059,00	0,00	- 494 059,00

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
NL	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nei controlli amministrativi relativi alla densità di bestiame ai fini degli impegni agroambientali, verifica degli impegni agroambientali e della quantità di fertilizzanti, preavviso dei controlli in loco, tracciabilità dei controlli in loco, misurazione e controllo della densità di bestiame, sistema di sanzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 874 038,00	- 21 831,00	- 852 207,00
NL	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli amministrativi relativi alla densità di bestiame ai fini degli impegni agroambientali, verifica degli impegni agroambientali e della quantità di fertilizzanti, preavviso dei controlli in loco, tracciabilità dei controlli in loco, misurazione e controllo della densità di bestiame, sistema di sanzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 672 205,00	0,00	- 672 205,00
NL	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di sanzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 16 005,09	0,00	- 16 005,09
NL	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di sanzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 22 593,38	- 4 366,14	- 18 227,24
Totale NL						EUR	- 2 078 900,47	- 26 197,14	- 2 052 703,33
Totale 6 7 1 1						EUR	- 7 652 729,28	- 119 595,13	- 7 533 134,15

VOCE DI BILANCIO: 6 5 0 0

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2006	Carenze nel SIPA-SIG — SR, misura E	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 945 870,52	0,00	- 945 870,52
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2006	Carenze nel SIPA-SIG — SR, misura H	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 24 632,19	0,00	- 24 632,19
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2006	Carenze nel SIPA-SIG — SR, misura F	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 309 889,54	0,00	- 309 889,54
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2006	Carenze nel SIPA-SIG, inefficacia dell'analisi dei rischi e tempi di esecuzione dei controlli in loco	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 651 604,16	0,00	- 651 604,16
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2007	Carenze nel SIPA-SIG — SR, misura E	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 985 316,48	0,00	- 985 316,48

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2007	Carenze nel SIPA-SIG — SR, misura F	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 445 708,09	0,00	- 445 708,09
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2007	Carenze nel SIPA-SIG — SR, misura H	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 45 653,14	0,00	- 45 653,14
LT	Sviluppo rurale — strumento temporaneo	2007	Carenze nel SIPA-SIG, inefficacia dell'analisi dei rischi e tempi di esecuzione dei controlli in loco	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 523 102,07	0,00	- 523 102,07
Totale LT						EUR	- 3 931 776,19	0,00	- 3 931 776,19
Totale 6 5 0 0						EUR	- 3 931 776,19	0,00	- 3 931 776,19

VOCE DI BILANCIO: 05 07 01 07

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
GR	Audit finanziario — superamento dei massimali	2009	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 190 168,38	0,00	- 190 168,38
GR	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2009	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 5 005 611,96	- 5 147 574,91	141 962,95
GR	Audit finanziario — superamento dei massimali	2009	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 3 666 203,72	- 3 666 203,72	0,00
GR	Premi per le carni — bovini	2001	Rimborso a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-344/05	FORFETTARIA	100,00 %	EUR	16 220 422,60	0,00	16 220 422,60
GR	Premi per le carni — bovini	2002	Rimborso a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-344/05	FORFETTARIA	100,00 %	EUR	17 243 903,60	0,00	17 243 903,60
GR	Premi per le carni — bovini	2003	Rimborso a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-344/05	FORFETTARIA	100,00 %	EUR	1 066 391,49	0,00	1 066 391,49
Totale GR						EUR	25 668 733,63	- 8 813 778,63	34 482 512,26
Totale 05 07 01 07						EUR	25 668 733,63	- 8 813 778,63	34 482 512,26

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2012

sulle linee guida per la presentazione delle informazioni per l'identificazione delle partite di materiali forestali di moltiplicazione e delle informazioni che devono figurare sull'etichetta o nel documento del fornitore

(2012/90/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, stabilisce le informazioni da utilizzare al fine di identificare ogni partita di materiali forestali di moltiplicazione (di seguito «FRM»). Inoltre, l'articolo 14 di tale direttiva stabilisce le informazioni da riportare sull'etichetta o nel documento del fornitore. Non sono tuttavia stabilite norme per la presentazione di tali informazioni.
- (2) Di conseguenza, il modo in cui le informazioni sono riportate sull'etichetta o nel documento del fornitore varia notevolmente nell'Unione. Diversi Stati membri e soggetti interessati hanno segnalato che, a causa dell'utilizzo di lingue e di moduli di presentazione diversi, le etichette o i documenti del fornitore spesso non sono compresi nello stesso modo dai soggetti interessati coinvolti negli scambi tra Stati membri.
- (3) La direttiva 1999/105/CE non contiene tuttavia una base giuridica che consenta alla Commissione di stabilire disposizioni giuridicamente vincolanti volte ad armonizzare le etichette o i documenti del fornitore per ridurre tali difficoltà. Di conseguenza, è opportuno adottare linee guida che raccomandino una presentazione delle informazioni da fornire sull'etichetta o nel documento del fornitore che agevoli la comprensione di tali informazioni in tutti gli Stati membri.
- (4) Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali ⁽²⁾, se gli FRM vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale

dello Stato membro in cui ha sede il fornitore comunica informazioni all'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il destinatario. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un «documento informativo» redatto secondo il modello standard per quanto riguarda le modalità di presentazione delle informazioni e utilizzando, conformemente all'allegato di tale regolamento, un codice armonizzato per identificare le diverse voci.

- (5) Dato che non sono state segnalate difficoltà riguardanti l'uso di tale «documento informativo» e che alcune delle informazioni che a norma dell'articolo 14 della direttiva 1999/105/CE devono essere indicate sull'etichetta o nel documento del fornitore devono anche essere riportate nel «documento informativo» a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1598/2002, si ritiene opportuno raccomandare l'utilizzo di un codice numerico di identificazione delle diverse voci dell'etichetta o del documento del fornitore simile a quello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1598/2002.
- (6) Occorre tuttavia che la sequenza e il contenuto dei codici stabiliti nelle presenti linee guida si basino sulle prescrizioni relative alla commercializzazione delle partite di FRM e al contenuto dell'etichetta o del documento del fornitore di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
- (7) È opportuno che le presenti linee guida tengano conto delle differenze di cui al considerando 2, al fine di agevolare il commercio e lo scambio di informazioni.
- (8) È inoltre opportuno che le misure nazionali adottate dagli Stati membri in conformità della presente raccomandazione siano prese in modo trasparente e siano proporzionate all'obiettivo perseguito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Nell'elaborazione delle misure nazionali riguardanti il modo in cui sono presentate le informazioni da fornire sull'etichetta o nel documento del fornitore conformemente all'articolo 14 della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione le linee guida di cui all'allegato della presente raccomandazione.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 39.

2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. Principi generali per l'istituzione di misure nazionali1. *Trasparenza*

Le misure nazionali in materia di presentazione delle informazioni da fornire sull'etichetta o nel documento del fornitore per la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (di seguito «FRM») dovrebbero essere predisposte in collaborazione con tutti i soggetti interessati pertinenti e in modo trasparente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la cooperazione con gli altri Stati membri per contribuire a ridurre le difficoltà incontrate dai soggetti interessati a causa delle differenze nelle modalità di presentazione di tali informazioni.

2. *Proporzionalità*

Le misure nazionali adottate in virtù della presente raccomandazione dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo perseguito, che è quello di agevolare la comprensione delle informazioni fornite in diversi formati e lingue. Tali misure dovrebbero evitare oneri non necessari per i proprietari di foreste e i vivai.

La scelta delle misure dovrebbe tenere in considerazione i vincoli e le caratteristiche regionali e locali, quali la forma e le dimensioni delle imprese del fornitore e dell'utente, l'accesso alla commercializzazione, nonché le pratiche di gestione locali, nazionali, dell'Unione e del fornitore. Le misure dovrebbero essere proporzionate al livello degli scambi, in base alle specificità regionali e nazionali e ai bisogni locali specifici di FRM. Tali misure potrebbero essere adottate come norme nazionali, raccomandazioni o linee guida rivolte ai fornitori di FRM.

B. Codici di identificazione corrispondenti alle voci riportate sull'etichetta o nel documento del fornitore

Le voci da indicare sull'etichetta o nel documento del fornitore dovrebbero essere presentate così come elencate nella colonna di sinistra della tabella seguente, secondo la sequenza di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 della direttiva 1999/105/CE. Alcune voci supplementari possono essere aggiunte al punto C, se del caso, a fini di rintracciabilità e di informazione.

Si dovrebbero utilizzare numeri d'identificazione armonizzati, presentati mediante i numeri e i codici elencati nella colonna di destra della tabella seguente, che costituiscono traduzioni numeriche del testo corrispondente riportato nella colonna di sinistra. Dato che tali numeri sono utilizzati per facilitare il reperimento e il riconoscimento delle informazioni, essi dovrebbero accompagnare le informazioni e non sostituire il testo, riportato integralmente o in forma abbreviata, della colonna di sinistra, che figura generalmente sulle etichette o nei documenti dei fornitori.

Il codice di identificazione armonizzato pertinente dovrebbe essere scritto in grassetto prima di ciascuna voce da riportare sull'etichetta o nel documento del fornitore.

	Numero sull'etichetta o nel documento del fornitore
A. Prescrizioni come elencate all'articolo 13 della direttiva 1999/105/CE	
Codice e numero del certificato principale	3
Nome botanico	6
Categoria	8a «identificati alla fonte» 8b «selezionati» 8c «qualificati» 8d «controllati».
Destinazione	10a «silvicoltura multifunzionale» 10b «altro»
Tipo di materiale di base	9a «fonte di semi» 9b «soprassuolo» 9c «arboreto da seme» 9d «genitori» 9e «clone» 9f «miscuglio di cloni»
Riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza	11
Regione di provenienza, per i materiali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» o, se del caso, per altri materiali di moltiplicazione	13

	Numero sull'etichetta o nel documento del fornitore
Se del caso, origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta	12a «autoctono/indigeno» 12b «non autoctono/non indigeno» 12c «origine sconosciuta»
Nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione	17
Età del postime o del semenzale o della talea, e tipo di pratica utilizzati (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione)	16
Tipo del postime o del semenzale o della talea, e tipo di pratica utilizzati (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione)	7a «sementi» 7b «parti di piante» 7c «postime (radici nude)» 7d «postime (in contenitori)»
Se è geneticamente modificata	18a «Sì» 18b «no»
B. Prescrizioni come elencate all'articolo 14 della direttiva 1999/105/CE	
Numero/i del certificato principale rilasciato a norma dell'articolo 12 della direttiva 1999/105/CE o riferimento all'altro documento disponibile a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva	3
Nome del fornitore	4
Quantitativo fornito	15
Nel caso di materiali di moltiplicazione «controllati» i cui materiali di base sono ammessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 1999/105/CE, i termini «ammissione provvisoria»	8x
Se il materiale è stato propagato per via vegetativa	19a «Sì» 19b «no»
<i>Nel caso di sementi, solo per quantitativi superiori a quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 1999/105/CE</i>	
Purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi	22
Il tasso di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risulta impossibile o poco pratica, il tasso di vitalità valutato sulla base di un metodo specifico	23
Il peso di 1 000 unità di seme puro	24
Il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulta impossibile o poco pratica, il numero di germi vitali per chilogrammo	25
<i>Nel caso di Populus spp. (parti di piante)</i>	
Classe delle talee (CE 1/CE 2)	26
Classe dei piantoni (N1/N2 — S1/S2)	27
C. Eventuali voci ulteriori a fini di rintracciabilità e di informazione	
Numero del documento del fornitore	1
Numero interno del lotto (del fornitore)	1a

	Numero sull'etichetta o nel documento del fornitore
Data di spedizione degli FRM	2
Indirizzo completo del fornitore	4
Nome e indirizzo del destinatario	5
Paese della regione di provenienza o dell'ubicazione	13
Origine dei materiali di base, se non autoctoni o non indigeni	14

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 367/11/COL

del 30 novembre 2011

recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/11/COL

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTI il paragrafo 4 B, punti 1 e 3, e il paragrafo 5, lettera b), della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,

VISTO l'atto di cui al punto 1.1.4 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾], modificato e adeguato all'accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

VISTO l'atto di cui al punto 1.2.111 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾] modificato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto,

considerando quanto segue:

L'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l'Autorità»), con decisione n. 111/11/COL dell'11 aprile 2011 ⁽³⁾, ha abrogato la decisione n. 8/11/COL del 26 gennaio 2011 ⁽⁴⁾ e ha redatto

un nuovo elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Il 30 maggio 2011 l'Autorità ha ricevuto da parte dell'Islanda la proposta di modificare le categorie dei prodotti di origine animale per due posti d'ispezione frontaliere (PIF) nel paese. Per quanto concerne il PIF presso l'aeroporto di Keflavík (IS KEF 4), è stato chiesto di estendere la portata della categoria relativa ai prodotti animali destinati al consumo umano a «Tutti i prodotti» e di aggiungere la categoria «Altri prodotti». Per quanto concerne il PIF Reykjavík Eimskip (IS REY 1a), è stato chiesto di estendere la portata della categoria relativa ai prodotti animali destinati al consumo umano a «Tutti i prodotti» e di convertire la categoria «Altri prodotti» in «Tutti i prodotti confezionati».

Dall'8 all'11 novembre 2011 l'Autorità ha effettuato un'ispezione congiunta con l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea (UAV), durante la quale ha visitato i due posti d'ispezione frontaliere in questione, l'aeroporto di Keflavík (IS KEF 4) e Reykjavík Eimskip (IS REY 1a).

In base alle constatazioni effettuate durante l'ispezione congiunta, il 10 novembre 2011 gli ispettori dell'Autorità e della Commissione europea hanno firmato una raccomandazione comune.

Nella raccomandazione comune si propone quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 170 del 30.6.2011, pag. 39 e supplemento SEE n. 36 del 30.6.2011, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 31.3.2011, pag. 27 e supplemento SEE n. 16 del 31.3.2011, pag. 1.

— per quanto concerne il PIF presso l'aeroporto di Keflavík (IS KEF 4), estendere la portata della categoria relativa ai prodotti animali destinati al consumo umano a «Tutti i prodotti» e aggiungere la categoria «Altri prodotti». Il PIF va ora elencato come HC(2), NHC(2),

— per quanto concerne il PIF Reykjavík Eimskip (IS REY 1a), estendere la portata della categoria relativa ai prodotti animali destinati al consumo umano a «Tutti i prodotti» e convertire la categoria «Altri prodotti» in «Tutti i prodotti confezionati». Il PIF va ora elencato come HC(2), NHC(2).

Con decisione n. 365/11/COL, l'Autorità ha informato in materia il comitato veterinario EFTA, che la assiste. I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere unanime del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA e il testo definitivo delle misure rimane inalterato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati dalle autorità nazionali competenti ai posti d'ispezione frontalieri elencati in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/11/COL dell'11 aprile 2011 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 novembre 2011.

Articolo 4

L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 5

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Xavier LEWIS

Membro del Collegio

Direttore della direzione degli Affari legali e amministrativi

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Stato: Islanda

1	2	3	4	5	6
Akureyri	IS AKU1	P		HC-T(1)(2)(3), NHC(16)	
Hafnarfjörður	IS HAF 1	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Húsavík	IS HUS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ísafjörður	IS ISA1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Keflavík Airport	IS KEF 4	A		HC(2), NHC(2)	O(15)
Reykjavík Eimskip	IS REY 1a	P		HC(2), NHC(2)	
Reykjavík Samskip	IS REY 1b	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Þorlákshöfn	IS THH1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)	

Stato: Norvegia

1	2	3	4	5	6
Borg	NO BRG 1	P		HC, NHC	E(7)
Båtsfjord (*)	NO BJF 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)	
Egersund	NO EGE 1	P		HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)	
Florø EWOS	NO FRO 1	P		NHC-NT(6)(16)	
Hammerfest	NO HFT 1	P	Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Honningsvåg	NO HVG 1	P	Honningsvåg	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Gjesvær	HC-T(1)(2)(3)	
Kirkenes	NO KKN 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Kristiansund	NO KSU 1	P	Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)	
Larvik	NO LAR 1	P		HC(2)	
Måløy	NO MAY 1	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Trollebø	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	NO OSL 1	P		HC, NHC	
Oslo	NO OSL 4	A		HC, NHC	U,E,O
Sortland	NO SLX 1	P	Melbu	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Storskog	NO STS 3	R		HC, NHC	U,E,O

1	2	3	4	5	6
Tromsø	NO TOS 1	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Vadsø	NO VOS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ålesund	NO AES 1	P	Brevika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Ellingsøy	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)	

1 = Nome

2 = Codice TRACES

3 = Tipo

A = Aeroporto

F = Trasporto ferroviario

P = Porto

R = Trasporto stradale

4 = Centro d'ispezione

5 = Prodotti

HC = Tutti i prodotti per il consumo umano

NHC = Altri prodotti

NT = Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T = Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR) = Prodotti congelati

T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi

U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O = Altri animali

5-6 = Osservazioni particolari

(*) = Sospeso ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE del Consiglio fino a nuova comunicazione, come segnalato ai punti 1, 4, 5 e 6

(1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2) = Unicamente prodotti imballati

(3) = Unicamente prodotti della pesca

(4) = Unicamente proteine animali

(5) = Unicamente lana e pelli

(6) = Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8) = Unicamente equidi

(9) = Solo pesci tropicali

(10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11) = Unicamente alimenti per animali in massa

(12) = Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13) = Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15) = Unicamente animali di acquacoltura

(16) = Unicamente farina di pesce

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

